



TRIBUNALE DI LECCE
IL PRESIDENTE

Prov. n. 125/26

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti regolati dal Libro IV, titolo I, capo IV, e titolo II, capo III, del codice di procedura penale nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Visto l'art. 1, comma 3 ter, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 30 dicembre 2025 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2025) nonché le modifiche apportate dal D.M. n. 206/2024 all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 217, dal complesso delle quali scaturisce una precisa regolamentazione circa l'entrata in vigore del processo penale telematico, previsto dagli artt. 110 - 111 - 111 bis - 111 ter del codice di rito, che impone, a far data dal 1° aprile 2026, il deposito telematico degli atti nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI, e titolo II, capo III, del c.p.p. nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio; rilevato che dalla relazione a firma congiunta del Mag.Rif. e del R.I.D., settore penale, alla stregua del funzionamento dell'applicativo APP ai flussi tra l'Ufficio di Procura e la Cancelleria della sezione del riesame di questo Tribunale, è emerso quanto segue:

- 1) La richiesta atti dal Riesame: App non consente di inviare all'ufficio destinatario documenti allegati all'impugnazione;
- 2) in caso di trasmissione incompleta degli atti, l'ufficio che li ha trasmessi non ha modo di integrarli;
- 3) molte richieste atti alla Procura pervengono esclusivamente al Registro Generale che deve necessariamente procedere alla associazione della richiesta al fascicolo del singolo P.M. che, solo in quel momento, ne ha formale contezza;
- 4) non v'è la possibilità di firmare il dispositivo e/o l'ordinanza da parte di un membro del collegio diverso dal Presidente per impedimento di quest'ultimo, se non agendo sull'assegnazione magistrati;
- 5) nel menù di sinistra "Richieste atti", una volta effettuata la ricerca, è assente nei singoli risultati la possibilità di aprire il fascicolo (v'è solo "conferma ricezione atti" e "registra mancata ricezione atti");
- 6) in occasione della ricezione degli atti da parte dell'Autorità procedente non vi è la possibilità di verificarne la completezza mediante anteprima, se non dopo la loro acquisizione al fascicolo;
- 7) talvolta, gli atti redatti e depositati su App (ad esempio, decreti fissazione udienza o ordinanze) non possono essere annotati in SICP (mancata riconciliazione);

8) in caso di nomina di due difensori, in fase di iscrizione dell'impugnazione il sistema non consente l'inserimento del secondo nominativo;

9) in caso di consultazione del fascicolo da parte del Magistrato o richiesta atti da parte del difensore, non è possibile procedere al download massivo degli atti presenti nel fascicolo;

10) frequentemente App non consente la accettazione dei ricorsi per cassazione pur depositati su PDP.

Analoghe considerazioni sono state espresse dal Direttore della Cancelleria della sezione riesame/misure di prevenzione.

Inoltre, APP presenta criticità anche in relazione a settori in cui non è stata prorogata l'efficacia del decreto ex art. 175 bis c.p.p.

Tutto ciò premesso,

ritenuto che, allo stato, dalle criticità del sistema testé richiamate possano derivare immediate ricadute sulle normali attività processuali incidendo negativamente sulla loro speditezza e soprattutto sulla loro regolarità, anche formale, potendosi prevedere un'impennata del numero delle impugnazioni per possibili eccezioni difensive aventi ad oggetto il mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti dal codice di rito, le cui conseguenze, in caso di accoglimento, potrebbero determinare la scarcerazione di numerosi indagati per gravi reati;

visto l'art. 175 bis c.p.p., considerando quale malfunzionamento del sistema quella forma prevista nel comma 4 di tale articolo che attiene al malfunzionamento cosiddetto "non certificato", e ritenuto che si appalesa tanto opportuno quanto necessario mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici), ricorrendo altresì alle modalità di cui al co. 4 dell'art. 110 c.p.p., fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di eventuale proroga, al fine di consentire, in primo luogo, un'adeguata configurazione dell'applicativo tale da essere facilmente fruibile dalle parti, le opportune verifiche in ordine al suo concreto funzionamento in ragione delle ultime implementazioni del sistema, a seguito di un'adeguata sperimentazione delle funzionalità di più recente introduzione al fine di segnalare ulteriori profili di criticità;

ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche, e comunque non telematiche, unitamente o al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità in mancanza di previsione specifica, anche alla luce del disposto dell'art. 175 bis c.p.p. nonché della possibile sanatoria per il raggiungimento dello scopo;

P.Q.M.

attesta il malfunzionamento del sistema informatico in uso presso il Tribunale di Lecce, con riferimento ai procedimenti indicati in narrativa,

d i s p o n e

la proroga della sospensione, con decorrenza **1.10.2026**, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP - con conseguente possibilità - per i soggetti abilitati interni - di redigere e depositare, anche con modalità non telematiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie, ai sensi dell'art. 175 bis co. 3 c.p.p. - relativamente alle fasi disciplinate dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III, codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, **fino alla data del 31 dicembre 2026**. In ogni caso trova applicazione il disposto di cui agli artt. 110 co. 4 e 111 ter co. 3 c.p.p..

Il Mag.Rif e il R.I.D. del settore penale faranno pervenire, entro il 28 dicembre p.v., una relazione sullo stato dell'applicativo in oggetto e del grado della digitalizzazione dell'Ufficio.

Potranno essere convocare, in via d'urgenza, una o più riunioni dell'intero settore penale, unitamente ai Colleghi della Procura della Repubblica, dandone notizia al sottoscritto, ove non ne sia egli stesso il promotore, e alla Dirigente Amministrativa, al Procuratore della Repubblica sede e al Magistrato Referente per l'Informatica di tale Ufficio, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

D i s p o n e

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questo Tribunale e che lo stesso venga comunicato al Sig. Presidente della Corte d'Appello sede, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Mag.Rif e al RID del settore penale, alla Dirigente Amministrativa per l'ulteriore comunicazione al settore interessato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e alla Camera Penale di Lecce nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Lecce, 30 settembre 2026

Il Presidente

Antonio Del Coco

